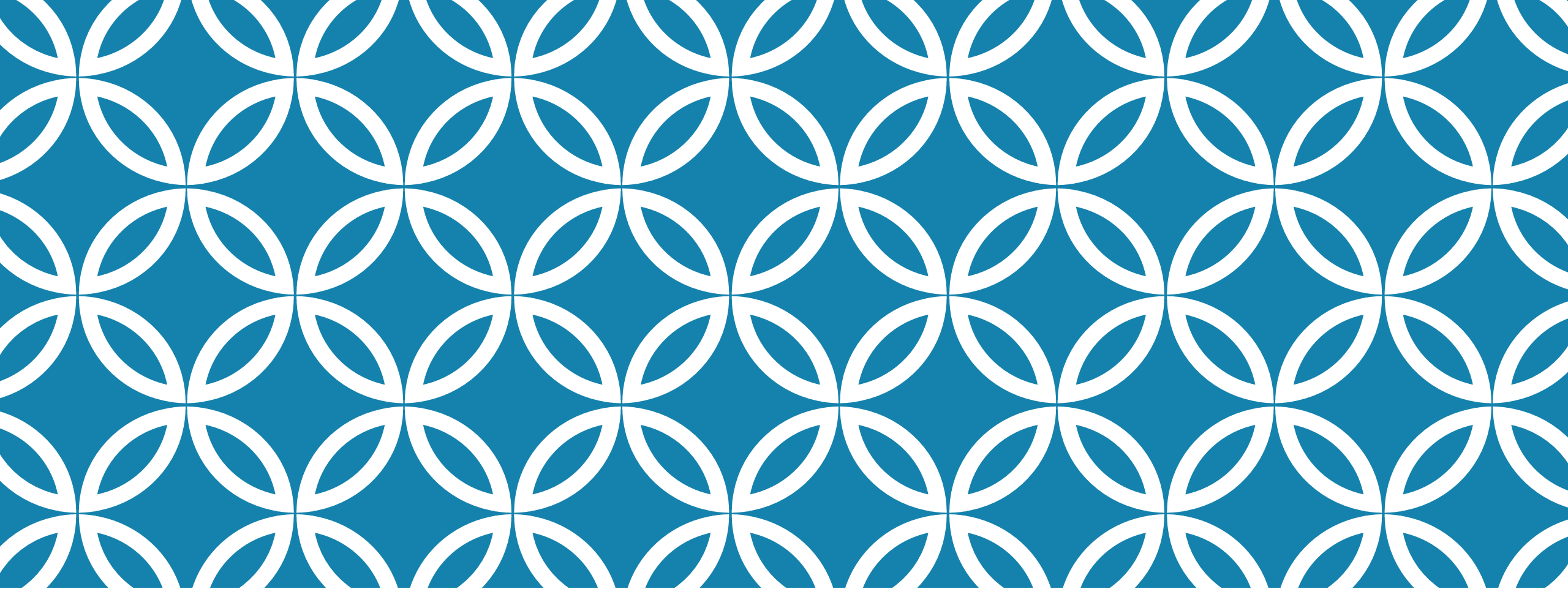




ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E ADEMPIMENTO PRESCRIZIONI

Scuola Superiore della
Magistratura

Scandicci 18 maggio 2023

Corso P23035 *Forme alternative di
definizione del procedimento penale*

PREMESSA: IL DIRITTO PENALE PREMIALE E LA SUA ESPANSIONE

Negli ultimi anni la **sequenza reato-pena**, un tempo indissolubile, si è **infranta** e la **logica premiale** ha iniziato ad incunearsi sempre più diffusamente nelle maglie del **diritto penale**, sia sotto la spinta del finalismo rieducativo che ha portato a ritenere poco coerente l'irrogazione delle pene minacciata per reati di basso disvalore, sia come risposta alla perenne ipertrofia penalistica.

Fallita la depenalizzazione primaria da parte del legislatore, si è **puntato alla 'depenalizzazione secondaria' con il coinvolgimento del potere giudiziario e del potere esecutivo.**

In particolare, oltre che con le riforme generali degli ultimi anni che hanno portato alla introduzione di nuove cause di non punibilità o estintive come il 168 bis, il 131 bis e il 162 ter cp, ciò è avvenuto **nel diritto penale complementare** posto a presidio di **beni giuridici collettivi** e incentrato su **fattispecie contravvenzionali di mera condotta**, sovente ancorate a valori soglia o al rispetto di regole amministrative, e affidato al controllo di un apposito organo di vigilanza.

Il perno comune delle riforme più recenti nel penale del lavoro, ambientale ed alimentare è stato infatti rappresentato dalla previsione di un **meccanismo estintivo delle contravvenzioni** in cui si assicura il 'premio' massimo della **non punibilità alla condotta post crimen del reo di contenuto positivo-riparativo** e si **garantisce (in caso di esito positivo) la deflazione processuale (il processo praticamente non inizia).**

ORIGINE E EVOLUZIONE DELLE PROCEDURE ESTINTIVE DELLE CVV. POSTE A TUTELA DI BENI DIFFUSI

L'archetipo di questa *nouvelle vague* politico-criminale, incentrata su condotte *post patratum crimen* ripristinatorie e sulla 'paralisi' del procedimento penale, è **rappresentato dalla ipotesi introdotta proficuamente per la prima volta nel diritto penale del lavoro** negli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 758/1994 per le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e caratterizzata da un sistema prescrittivo-ingiunzionale.

Successivamente, si è ritenuto opportuno coniare una **procedura analoga, ma non del tutto uguale**, anche nel diritto penale ambientale con la riforma varata con la legge n. 68/2015 negli artt. 318 bis e ss. TUA.

Con il d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101, è stato poi previsto un sistema simile anche per le contravvenzioni in **materia di radiazioni ionizzanti**.

Da ultimo, come si vedrà, è stata inserita ancora un'altra procedura estintiva dalla analoga partitura nel **diritto penale alimentare**, con una delle tantissime tessere della riforma Cartabia, l'art. 70 dlgs 150/2022.

RATIO E FUNZIONE POL. CRIM.

La *ratio* di questi istituti è di assicurare una **tutela effettiva ‘fin dove possibile’ agli interessi giuridici diffusi** in presenza di reati privi di danno effettivo. In particolare, in caso di rimozione delle situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza sul lavoro, l’ambiente o la sicurezza alimentare, teoricamente costituenti reato contravvenzionale di basso disvalore, giova più rinunciare ad una pena blanda, facilmente ‘aggirabile’, e premiare con la non punibilità in cambio però di un ripristino immediato delle condizioni di sicurezza e del pagamento ridotto dell’ammenda comminata.

Il **fondamento politico-criminale** è duplice, sostanziale e processuale.

Sul **piano sostanziale** è coerente con **la funzione rieducativa della pena** e risponde al **principio di extrema ratio**, inteso nella prospettiva della c.d. **sussidiarietà secondaria**, consentendo al sistema penale di non punire fatti che, in concreto, risultino del tutto privi – grazie alla condotta riparativa del reo che abbia efficacemente annullato ogni fattore di rischio – di qualsiasi portata offensiva (anche in termini di mero pericolo) per il bene protetto.

Sul **piano processuale**, attuano una consistente **deflazione processuale, operando come** fattori ‘paralizzanti’ la fase genetica di un procedimento penale. Tramite l’attivazione di questi meccanismi estintivi **si evita in radice la celebrazione del processo penale**, favorendo altresì **l’archiviazione del reato contravvenzionale durante le indagini preliminari**, decongestionando così la giustizia pubblica sin dalle fasi prodromiche e sgravando il pubblico ministero da molti dispendiosi compiti, tramite l’attribuzione di **un ruolo centrale nella attivazione della procedura e nella sua ‘gestione’ all’organo accertatore ‘specializzato’** chiamato ad operare con funzioni di polizia giudiziaria.

GLI ELEMENTI COMUNI

Con gli artt. 19 e ss. lgs. 758/1994; nonché 318 *bis* e ss. T.u.a. e 12 *bis* e ss. d.lgs. 283/1962, si è introdotto un **procedimento a struttura complessa** apparentemente identico, dove **l'estinzione** del reato contravvenzionale in via **'stragiudiziale'** è **subordinata all'adempimento** da parte del reo di due **condizioni**:

il rispetto puntuale delle **prescrizioni** impartite dall'organo di vigilanza, al fine di consentire di eliminare la contravvenzione accertata e di ripristinare una situazione in tutto e per tutto conforme alle pretese normative, ma **sempre previo uno scrutinio da parte del p.m.** del corretto operato dell'organo accertatore, perché potrebbe anche aver fatto valutazioni errate e per **assicurare sempre un controllo giurisdizionale minimo sulla vicenda**;

(N.b. si deve impedire una amministrativizzazione indiretta del diritto penale con sottrazione di spazi di azione dello stesso al principio di riserva di giurisdizione).

il **pagamento** in via amministrativa di una **somma ridotta** dell'ammenda prevista per l'infrazione contestata nei termini indicati.

In caso di adempimento di entrambe fasi, il p.m. su indicazioni dell'organo accertatore richiede l'archiviazione.

Nel caso in cui il contravventore **non assolva** in modo soddisfacente e tempestivo anche solo uno di tali obblighi il **processo penale farà regolarmente il suo corso**, fatta eccezione per i casi di **adempimento tardivo** ma **congruo**, o di adempimento **secondo modalità differenti** da quelle indicate dall'organo di vigilanza.

L'APPARENTE IDENTICITÀ E LE RILEVANTI DIFFERENZE. UN PRIMO INTERVENTO CONSERVATIVO DELLA C. COST. NEL 2019

Tuttavia, le procedure in parola **solo prima facie sono identiche**, ricalcando tutte lo stesso schema polifasico di tipo prescrittivo ingiunzionale.

L'autonoma previsione di diverse discipline per ciascun comparto penalistico richiamato in precedenza ha **lasciato emergere anche non poche differenze**, talune probabilmente **non manifestamente irragionevoli**, come ha già avuto modo di chiarire ad es. C cost 76/2019 quando ha salvato dalla censure la disciplina dell'art. 318 septies tua.

La Corte cost. infatti ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-septies comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede **condizioni più onerose rispetto a quelle contemplate dall'omologa fattispecie oblativa speciale in materia antinfortunistica dall'art. 24**, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, per ammettere il reo alla oblazione discrezionale ex art. 162 bis c.p., richiedendo il **pagamento della metà**, piuttosto che di un quarto, del massimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione commessa, ritenendo che (in ragione della differenza dei valori in giochi) il *tertium comparationis* dedotto (l'omologa disciplina in materia antinfortunistica) non sia omogeneo.

LA NUOVA PROCEDURA 2022 PER LE CVV. ALIMENTARI E LE SUE PECULIARITÀ

Un raffronto sinottico della procedura estintiva delle contravvenzioni antifortunistiche, ambientali **con la neo-introdotta ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari lascia emergere elementi differenziali che destano più di un dubbio di leg cost.**

Quest'ultima è stata **inserita nella legge 283/62 dal d.lgs. n. 150 del 2022 in attuazione della delega, in realtà molto generica sul punto,** contenuta nel comma 23 dell'art. 1 della l. n. 134 del 2021.

Nella legge infatti si si delegava il Governo ad individuare gli illeciti cui applicarla fra *«le contravvenzioni (...) suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti»*, **poi il Governo ha deciso con una propria valutazione di restringere il campo alla materia alimentare,** non includendovi altri settori pur rilevanti come ad esempio quello urbanistico-edilizio o dei beni culturali.

L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA NUOVA IPOTESI ESTINTIVA ALIMENTARE

In primis, l'art. 12 *ter* perimetra il novero delle fattispecie suscettibili di estinzione mediante il nuovo meccanismo prescrittivo-ingiunzionale: le **sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile** mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, per le quali sia **comminata la pena dell'ammenda, sola, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.**

Opportunamente e, in coerenza con le indicazioni del legislatore delegante, **non è stato cioè contemplato alcun altro sbarramento formale né in ordine alla *species* ed al *quantum* di pena comminata, come usualmente fatto in altre occasioni, né in relazione alla *sedes materiae* dei reati di categoria, così come previsto, ad esempio, in materia ambientale, in cui l'art. 318 *bis* t.u.a. circoscrive l'utilizzabilità della relativa procedura alle sole ipotesi contravvenzionali contenute nel medesimo testo di legge e punite con pena pecuniaria solo o alternativa, generando preclusioni poco ragionevoli. Non si potrebbe applicare il 318 *bis* e ss. TUA ad esempio all'art. 16, d.lgs. n. 36/2003, in tema di discariche di rifiuti, la cui disciplina sanzionatoria è determinata per *relationem* al TUA; dopo s.u. 2021 Fialova si è chiarito che l'applicazione analogica in *bonam partem* è ammessa solo per cause di giustificazione o scusanti, non anche per cause estintive o di esclusione della sola punibilità.**

L'unico ulteriore limite espresso di carattere generale ed astratto introdotto nel nuovo art. 12 *ter* l. n. 283/1962 è contenuto nella **clausola di sussidiarietà d'apertura e concerne le ipotesi di concorso di reati** con altre fattispecie delittuose. Si è, invero, reputato che in questi casi l'eventuale attivazione della procedura ingiunzionale per la sola contravvenzione non avrebbe potuto produrre alcun effetto di accelerazione/contrazione dei tempi della giustizia penale cari al P.N.R.R., dovendo questa comunque fare il suo corso per accertare l'ipotesi delittuosa connessa.

Ciò però sembra conferire uno **spazio discrezionale amplissimo all'organo accertatore**; si auspica un **attento controllo almeno del p.m.**

Per il resto, invece, sono state concepite solo limitazioni di tipo **contenutistico-sostanziale, legate alla possibile riparabilità-risarcibilità dei danni o pericoli cagionati dal contravventore con una tempestiva condotta 'antagonista' *post patratum crimen*.**

UN POSSIBILE AMPLIAMENTO?

Sul versante dell'ambito operativo della nuova ipotesi estintiva, è poi opportuno rilevare che *pro futuro* (questa volta certamente non consentendo la delega simili interventi, riferendosi testualmente alle sole contravvenzioni) **sarebbe da valutare l'estensione anche a talune fattispecie delittuose del diritto penale alimentare, in cui si registra comunque una anticipazione di tutela alla soglia del mero pericolo.**

In particolare, **una simile opzione sarebbe efficace rispetto ai delitti di cui agli artt. 517 *bis* e ss. c.p. in cui si punisce la mera contraffazione o alterazione di prodotti alimentari comuni o di origine controllata, a prescindere dal nocumento effettivo per la salute dei consumatori, con pene edittali non particolarmente elevate (reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000,00 euro, aumentati nell'ipotesi aggravata fino ad un terzo) e rispetto ai quali già può operare una diminuzione speciale ad efficacia speciale che implica la riduzione della pena dalla metà ai due terzi in caso di collaborazione attiva *post crimen* del reo.**

LA PROCEDURA E I SUOI TEMPI

L'organo accertatore, una volta constatata una delle contravvenzioni suddette, deve impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando un termine per il suo adempimento non superiore a sei mesi, prorogabile di altri sei solo per particolari e documentate circostanze non imputabili al reo e, contestualmente, debba riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.

Decorsi trenta giorni, una volta verificato l'adempimento tempestivo e completo della prescrizione impartita, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel **termine di trenta giorni**, una **somma pari ad un sesto del massimo** dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.

*Diversamente dalle altre procedure estintive previste nei settori già menzionati in precedenza della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e delle radiazioni ionizzanti, l'importo, che di norma è individuato in **una somma pari ad un quarto** dell'ammenda massima, è **stato ulteriormente ridotto**, in ragione del valore elevato del massimo dell'ammenda per le principali contravvenzioni di cui alla l. n. 283/1962, come, ad esempio, quella di cui all'art. 6, co. 4, che prevede una pena pecuniaria fino a 46.000 euro.*

Uguualmente sono stati ridotti i termini.

LA CONVERSIONE NEL LAVORO DI P.U.

Per dilatare le possibilità applicative ed evitare irragionevoli discriminazioni per motivi economici legati alla insolvibilità del reo, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, **può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità** presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità.

Si prevede, peraltro, che il contravventore possa in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato.

Ex art. 12 quinquies **la decisione è adottata dal p.m., senza un controllo del giudice**, cosa questa insolita considerata la natura comunque limitativa dei diritti fondamentali del reo del lavoro di p.u.

GLI ESITI POSSIBILI

Il **procedimento per la contravvenzione resta sospeso** dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazioni sull'esito delle prescrizioni e/o del pagamento dell'importo dovuto o dello svolgimento del lavoro di p.u. pattuito.

In **caso di esito positivo** di entrambe le verifiche, il pm procede alla **richiesta di archiviazione**; diversamente, **il procedimento penale riprende il suo corso**.

Infine, ai sensi dell'art. 12 *nonies*, l. n. 283/1962, in caso di **adempimento tardivo o irrituale** della prescrizione impartita dall'organo accertatore, il contravventore che si è attivamente adoperato in condotte post-fatto riparatorie **può comunque beneficiare dell'oblazione discrezionale ai sensi dell'art. 162 bis c.p.** se ci si trova in un *punctum temporis* antecedente il dibattimento o il decreto penale di condanna, oppure di una **diminuzione di pena ad efficacia comune e, dunque fino ad un terzo**, se ci si trova in ogni fase processuale successiva.

IL REGIME INTERTEMPORALE

Il decreto contiene nell'art. 96, comma 1, anche un'esplicita disciplina intertemporale derogatoria rispetto al principio di retroattività della *lex mitior*, escludendo che il nuovo meccanismo estintivo possa trovare applicazione nei procedimenti che, alla data della sua entrata in vigore, oggi slittata al 30 dicembre 2022 con il d.l. n. 162/2022, non si trovino più nella fase delle indagini preliminari perché già esercitata l'azione penale.

Questa disciplina transitoria si pone in linea di continuità con quella adottata, a suo tempo, in materia di sicurezza sul lavoro, con l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 758 del 1994 e poi riproposta, in materia di contravvenzioni ambientali, con l'art. 318 *octies* del d.lgs. n. 152 del 2006, e, soprattutto, risulta pienamente coerente “con la natura stessa della procedura estintiva, concepita e strutturata per operare solo nella fase delle indagini preliminari, nella quale deve dispiegare i propri effetti deflattivi”.

Tale ultimo aspetto la rende pienamente compatibile con il principio di retroattività della *lex mitior* di cui agli artt. 3 e 117 Cost., parametro interposto art. 7 CEDU, che, secondo l'avviso consolidato della giurisprudenza costituzionale, può essere derogato da scelte normative del legislatore ordinario dettate da esigenze ragionevoli. Da ultimo, in tal senso C. cost. n. 69/2019.

Peraltro, proprio di recente, i giudici della Consulta con ord. 2020 hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa ad un analogo sbarramento temporale contenuto nella riforma del 2015 per la procedura estintiva ambientale di cui all'art. 318 *octies* d.lgs. n. 152 del 2006

I DUBBI DI IRRAGIONEVOLEZZA ‘TOLLERABILI’

In primo luogo, genera perplessità la decisione di consentire l'applicabilità della causa di non punibilità di cui agli artt. 12 *ter* e ss. per tutte le contravvenzioni punite con l'ammenda, anche congiunta, che abbiano prodotto un danno suscettibile di elisione.

Nel diritto penale dell'ambiente, infatti, l'art. 318 *bis* t.u.a. e nel penale del lavoro l'art. 301 dlgs 81/08, rende operabile la procedura nei confronti delle sole contravvenzioni contenute nel t.u.a. **punite al massimo con l'ammenda alternativa, non anche congiunta**, che non abbiano cagionato un danno o un pericolo.

In secondo luogo, si espongono ad analoghe censure anche **la fissazione del termine di soli 30 giorni**, rispetto agli ordinari 60 giorni previsti in materia ambientale ed antinfortunistica, per verificare l'adempimento delle prescrizioni; **nonché l'introduzione di una espressa circostanza diminuente per le ipotesi di adempimento ultra-tardivo** delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore.

Tali parametri rischiano di non superare un vaglio di legittimità costituzionale per manifesta irragionevolezza, andando a creare un canale differenziato di accesso al meccanismo premiale alimentare rispetto a quello ambientale e lavoristico, **senza che però sussistano motivate ragioni sostanziali legate al diverso rango degli interessi in gioco, ma solo ragioni contingenti legate alle esigenze deflative e di accelerazione processuale** che la riforma 2022 vuole incentivare. **Esigenze queste che sussistono parimenti anche nel diritto penale ambientale e antinfortunistico** che, ancor più di quello alimentare, intasano i carichi di lavoro dell'autorità giudiziaria rallentandone i tempi di lavoro.

Probabilmente, i dubbi sono compensati dall'altra deroga che appare ragionevole, quella relativa alla possibilità di estinguere il reato con il pagamento di una somma in sede amministrativa corrispondente ad un sesto dell'ammenda comminata, in luogo della somma corrispondente ad un quarto o alla metà normalmente prevista negli altri settori. Essa, infatti, è legittimata dal livello elevato dei massimi edittali delle ammende previste in materia alimentare, oltre che da discrezionali apprezzamenti del legislatore circa il rilievo del bene giuridico della sicurezza alimentare non sindacabili dalla Corte costituzionale.

LA PRINCIPALE CRITICITÀ

All'opposto, il punto di maggiore criticità è costituito dalla novità più rilevante introdotta con la riforma Cartabia nel solo diritto penale alimentare, vale a dire la previsione della possibilità per il reo di completare il percorso estintivo prestando, in caso di incapacienza economica, il lavoro di pubblica utilità al posto del pagamento dell'importo dovuto.

Tale previsione, se adottata come *tertium comparationis*, davvero **fa apparire manifestamente irragionevoli quelle dettate per le omologhe procedure ambientali ed antinfortuistiche** che, invece, non la annoverano, dal momento che è **sganciata da qualsivoglia aspetto legato al disvalore del fatto ed alla specificità degli interessi giuridici in gioco ed è esclusivamente ancorata a moderne ed oggettive valutazioni circa l'opportunità di evitare discriminazioni sanzionatorie per ragioni economiche di non frustrare l'obiettivo rieducativo di cui all'art. 27, comma 3, Cost.**

Si genera infatti un paradosso: una scelta legislativa pensata per integrare socialmente il reo incapiente **rischia di diventare discriminatoria.**

VERSO UNA Q.L.C.?

In virtù delle macroscopiche asimmetrie che si sono venute determinando nelle discipline delle diverse procedure estintivo rispetto al lavoro di p.u. per il contravventore incapiente, in attesa di un intervento correttivo del legislatore, si auspica un intervento manipolativo di tipo additivo della Corte costituzionale volto ad estendere tale possibilità previste per i soli reati alimentari anche a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente.

GLI ALTRI PUNTI IRRISOLTI DELLE PROCEDURE ESTINTIVE: A) IL RAPPORTO CON LA 231/2001

Un primo punto controverso è se possa estendersi l'estinzione del reato determinata dal completamento della procedura estintiva anche agli enti nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato contravvenzionale incluso nel catalogo dei reati-presupposto della 231. Il problema ad oggi si pone solo per i reati ambientali che figurano nell'art. 25 *undecies* dlgs 231/01.

Stando al dato letterale dell'art. 8 dlgs 231/01, che afferma il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente e prevede che in caso di estinzione del reato il procedimento prosegue nei suoi confronti, **l'estinzione del reato ambientale presupposto non rifletterebbe effetti su quello autonomo ma connesso dell'ente.**

La soluzione **desta perplessità** perché sovente gli **oneri della procedura**, anche **economici**, sono **sostenuti** proprio **dall'ente** nel cui interesse è stato realizzato il reato e, dunque, appare poco ragionevole non estendergli gli effetti premiali.

Sarebbe opportuno **intervento legislativo esplicito**. Così c'è il rischio di celebrare procedimenti penali complessi nei confronti dei soli enti quando il reato della persona fisica si è estinto per condotte riparatorie/ripristinatorie con buona pace delle esigenze deflattive oggi prioritarie.

B) IL RAPPORTO CON IL 131 BIS

Se il rapporto con l'oblazione è regolato dallo stesso legislatore, non lo è quello con altre cause di non punibilità di portata generale, in particolare con il 131 bis c.p.

Considerato il **maggior favore di questa ultima ipotesi normativa in termini di assenza di conseguenze** si potrebbe ritenere che per fatti esigui e occasionali debba applicarsi la particolare tenuità e la procedura estintiva abbia quindi una funzione sussidiaria rispetto a fatti dotati di maggior disvalore o oggettivo o soggettivo.

Tuttavia, la procedura estintiva può trovare applicazione in via prodromica rispetto al 131 bis già nella fase iniziale del procedimento e può risultare più appetibile per il contravventore e per l'A.G., anche perché la seconda comunque lascia 'tracce' nel casellario interno del reo, impegna il giudice competente e, dopo la riforma Cartabia, potrebbe non essere applicata in questi casi in assenza di condotte riparatorie post patratum crimen.

BILANCIO: L'OCCASIONE PERSA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE ESTINTIVE

Con la riforma Cartabia si poteva andare oltre.

Potevano essere maturi i tempi per introdurre un'unica procedura estintiva di tipo ingiunzionale di rango codicistico, da affiancare all'art. 162 *ter* c.p., valida per le sole tipologie di contravvenzioni indicate tassativamente dal legislatore, oppure per tutte quelle genericamente poste a tutela di interessi diffusi, in cui il danno o pericolo è rimuovibile agevolmente con una prescrizione, in modo da eliminare le asimmetrie attualmente esistenti tra quelle già in vigore e da evitare di introdurne di nuove.

Inoltre, si sarebbe così completata la categoria del reato riparato che, ad oggi, è delineata in termini unitari solo per i reati procedibili a querela posti a tutela di interessi di natura individuale.

Se la *legislatio* non è stata del tutto appagante, la *iurisdictio* potrà aiutare ad emendare le criticità di alcuni suoi profili, confermando la 'trazione processuale' della riforma Cartabia.

RAFFRONTO SINOTTICO: AMBITO OPERATIVITÀ

Cvv. antinfortunistiche	Cvv. ambientali	Cvv. alimentari
ex art. 301 dlgs 81/08 contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o della sola ammenda.	ex art. 318 bis, ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.	ex Art. 12 ter, le contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto
Criterio solo formale per tipo di pena edittale	Criterio misto, formale per sedes materiae e sostanziale ancorato alla assenza di danno o pericolo	Criterio misto, formale per sedes materiae e per pena edittale; sostanziale per danno o pericolo ripristinabile

LE PRESCRIZIONI

Cvv. antinfortunistiche	Cvv. ambientali	Cvv. alimentari
ex art. 20 dlgs 758/1994 l'organo accertatore impartisce la prescrizione al contravventore e riferisce la notizia di reato al p.m. Termine: tempo necessario più 6 per adempiere	ex art. 318 ter l'organo accertatore impartisce la prescrizione asseverata dall'ente specializzato competente e riferisce la notizia di reato al p.m. Termine: tempo necessario più 6 mesi per adempiere	ex art. 12 ter l'organo accertatore impartisce la prescrizione e riferisce la notizia di reato al p.m. nonché e trasmette il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni. Il p.m. può modificare le prescrizioni. Termine: tempo necessario più 6 mesi per adempiere
	In più: asseverazione ente specializzato e disciplina sul suo pagamento	In più: trasmissione verbale prescrizioni, ciò implica potere di controllo p.m. e possibilità di modifica delle stesse

LA VERIFICA DEL LORO ADEMPIMENTO

Cvv. antinfortunistiche	Cvv. ambientali	Cvv. alimentari
Art. 21: entro 60 giorni; poi ammissione a pagamento $\frac{1}{4}$ massimo ammenda entro 30 gg. Entro 120 gg l'o.a. comunica al p.m. il completamento positivo della procedura. Diversamente, in caso di inadempimento lo comunica a reo e p.m. entro 90 gg.	Art. 318 quater: entro 60 giorni; poi ammissione a pagamento $\frac{1}{4}$ massimo ammenda entro 30 gg. Da destinare all'entrata del bilancio dello Stato. Entro 120 gg l'o.a. comunica al p.m. il completamento positivo della procedura. Diversamente, in caso di inadempimento lo comunica a reo e p.m. entro 90 gg.	Art. 12 quater: entro 30 giorni ; poi ammissione a pagamento $\frac{1}{6}$ massimo ammenda entro 30 gg. Entro 60 gg l'o.a. comunica al p.m. il completamento positivo della procedura. Diversamente, in caso di inadempimento lo comunica a reo e p.m. entro 90 gg.
	Specifica destinazione somme corrisposte	In più: termini ridotti; importi ridotti

LE NOTIZIE DI REATO NON PERVENUTE DALL'O.A.

Cvv. antinfortunistiche	Cvv. ambientali	Cvv. alimentari
Art. 22: il p.m. comunica la notizia all'o.a. che procede ad impartire le prescrizioni	Art. 318 quinquies: sostanzialmente identico	Art. 12 sexies: sostanzialmente identico
	Differenza: forse residua margine discrezionale per l'o.a. che sembra non esistere invece nella ipotesi del lavoro	Differenza: forse residua margine discrezionale per l'o.a. che sembra non esistere invece nella ipotesi del lavoro

LA SOSPENSIONE PROCEDIMENTO PENALE

Cvv. antinfortunistiche	Cvv. ambientali	Cvv. alimentari
Art. 23: il procedimento penale resta sospeso dal momento della iscrizione nel registro ex art. 335 cpp fino alla ricezione delle comunicazioni sugli esiti della procedura. Non è preclusa l'archiviazione, né incidente probatorio, né sequestro preventivo ex art. 321 cpp	Art. 318 sexies: sostanzialmente identico	Art. 12 septies: sostanzialmente identico
		Differenza: per le ipotesi di lavoro di p.u.

L'ESTINZIONE DEL REATO

Cvv. antinfortunistiche	Cvv. ambientali	Cvv. alimentari
Art. 24: l'adempimento di entrambe le prescrizioni impartite, riparatorie e pecuniarie, estingue la cvv. Il pm richiede l'archiviazione. L'adempimento tardivo o irrituale sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda	Art. 318 quinquies: sostanzialmente identico. Solo che la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita	Art. 12 nonies: Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita. <i>Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento tardivo o irrituale sono valutati ai fini del 162 bis e la somma è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda</i>
	Differenza: somma ridotta alla metà. Per c. cost 76/2019 non è scelta manifestamente irragionevole.	Differenza: attenuante speciale pre adempimento ultra-tardivo, dopo apertura dibattimento

IL LAVORO P.U.

Cvv. antinfortunistiche	Cvv. ambientali	Cvv. alimentari
NESSUNA PREVISIONE	NESSUNA PREVISIONE	Art. 12 quinquies: <i>Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, puo' richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilita' presso lo Stato, le Regioni, le Citta' metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. (...)</i>
		Differenza: evidentissima, possibilità non contemplata nelle altre ipotesi.